



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 21

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

378^a seduta: martedì 11 aprile 2017

Presidenza del vice presidente D'ASCOLA

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE****(2473) FALANGA ed altri. – Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi**

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 5 e passim
* BUCCARELLA (M5S)	6
CALIENDO (FI-PdL XVII)	3, 5, 6 e passim
CUCCA (PD)	3, 9, 11
FALANGA (ALA-SCCLP), relatore .	3, 5, 6 e passim
LUMIA (PD)	4
PALMA (FI-PdL XVII)	5, 6, 9
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	12

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa: AP-CpE; Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-Ipl; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

I lavori hanno inizio alle ore 14,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2473) FALANGA ed altri. – Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2473.

Ricordo che il disegno di legge è già stato esaminato in sede referente dalla nostra Commissione e ne è stato chiesto il trasferimento alla sede deliberante. La richiesta è stata accolta dalla Presidenza del Senato, quindi riprendiamo la discussione nella nuova sede.

Ricordo altresì che l'esame in sede referente si è concluso con l'accoglimento di un nuovo testo modificato del relatore. Propongo di dare per acquisite le precedenti fasi procedurali e di assumere come testo base quello accolto in sede referente.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Propongo di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a domani alle ore 12.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, vorrei chiedere al relatore di precisare se nel testo in esame è rimasta o meno la possibilità di votare un avvocato non candidato. Se c'è ancora questa possibilità, signor Presidente, ho bisogno di tempo e quindi non è possibile fissare a domani il termine per la presentazione degli emendamenti. In mancanza di tale precisazione, mi dichiaro contrario all'esame del provvedimento in sede deliberante.

CUCCA (*PD*). Signor Presidente, quanto chiede il senatore Caliendo è precisato al comma 4 dell'articolo 10: «Il voto è espresso attraverso l'indicazione del nome e del cognome degli avvocati candidati individualmente».

FALANGA, *relatore*. Signor Presidente, il comma 4 dell'articolo 10, cui ha fatto riferimento il senatore Cucca, recita: «Il voto è espresso attraverso l'indicazione del nome e del cognome degli avvocati candidati individualmente». Ciò significa che l'elettore, quando va a votare, deve scrivere il nome e cognome degli avvocati che hanno dichiarato la loro candidatura. È evidente quindi che è nullo il voto espresso per un avvocato che, ancorché iscritto all'albo, non si sia candidato. Questa è la soluzione che è stata scelta. Se vi è ragione di voler in qualche modo modificare il

testo, lei ha fissato un termine per la presentazione degli emendamenti e il relatore valuterà, insieme agli altri componenti della Commissione, l'opportunità o meno di approvarli.

Personalmente, pur apprezzando il senatore Caliendo per la sua attività in genere, in questo caso particolare non apprezzo il suo atteggiamento, avendo egli detto di voler intervenire sull'*iter* legislativo qualora non fosse soddisfatta una sua richiesta. Su questo punto mi permetto di segnalare che usare questa espressione non corrisponde all'autorevolezza del senatore Caliendo. La sede deliberante è una fase dell'*iter* legislativo in cui è possibile presentare emendamenti, che possono essere approvati o respinti. Mi sembra quindi saggio che il senatore Caliendo percorra questa strada, perché peraltro, come abbiamo notato pochi minuti fa, il senatore Caliendo molto spesso, ovvero quasi sempre, fa delle osservazioni molto pertinenti, intelligenti e apprezzabili. Pertanto non è escluso che domani un suo emendamento intelligente e apprezzabile possa essere condiviso dalla Commissione.

La disposizione attuale prevede questo; probabilmente ora verrà rilevato che c'è un contrasto con la norma che stabilisce che tutti gli avvocati sono candidabili, ma è chiaro che essa si riferisce al fatto che tutti gli iscritti all'albo si possono candidare.

LUMIA (PD). Signor Presidente, ci siamo mossi tutti insieme perché avevamo avvertito che il Parlamento non poteva rimanere bloccato di fronte alla necessità urgente di rendere omogenee le elezioni dei consigli dell'ordine, perché c'erano state delle pronunce che ci obbligavano ad intervenire; quindi ci siamo mossi con questo piglio. Dobbiamo ora registrare che siamo un po' in ritardo ed è pertanto necessario che tutti noi ci facciamo carico di questo. Ciò non riguarda solo un singolo commissario o un singolo Gruppo, ma è una responsabilità di cui tutti dobbiamo farci carico; e l'abbiamo fatto scegliendo la via della sede deliberante.

Ora, sul merito della questione, ricorderete tutti che abbiamo discusso per giornate intere e che abbiamo dedicato molte sedute a questo argomento. Debbo dire che è stato un lavoro proficuo, perché tutti noi alla fine siamo arrivati a una sintesi che è contenuta nel testo al nostro esame, in particolare all'articolo 8, dove si chiarisce quali sono i soggetti titolari dell'elettorato attivo e passivo, ed è spiegato bene come viene regolato il sistema della candidabilità e con quali procedure. È chiaro che domani avremo ancora la possibilità di dibattere; però ritengo, ancora una volta, che l'unico errore che non dobbiamo fare sia quello di attardarci e di privare il nostro Paese di uno strumento normativo che finalmente mette i consigli dell'ordine nelle condizioni di procedere con un minimo di ordine e di speditezza.

PRESIDENTE. Nel periodo intermedio molti consigli dell'ordine sono stati anche commissariati, quindi la situazione è molto delicata.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, il testo su cui presentare gli emendamenti potrebbe essere quello che ci è stato distribuito, con un'unica modifica: al comma 4 dell'articolo 10, dopo le parole «candidati individualmente» aggiungere le parole «secondo quanto previsto dall'articolo 8». Ove mai questa procedura non dovesse essere ammissibile, preannuncio fin d'ora la presentazione di un emendamento del seguente tenore: «All'articolo 10, comma 4, dopo le parole "candidati individualmente", aggiungere le parole "secondo quanto previsto dall'articolo 8"».

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, credo che nella vita esistano delle regole. Ero favorevole alla sede deliberante; tuttavia, nel caso di una violazione dei principi democratici che consentisse l'espressione di voto anche a favore di chi non è candidato, è giusto revocare la deliberante. Non lo dico per principio o per difendere una posizione individuale, ma perché la questione contrasta con i principi della nostra Costituzione in materia di elettorato attivo e passivo. Nel nostro sistema democratico l'elezione si accompagna a una candidatura. A mio avviso revocare la deliberante sarebbe stato giusto, non un capriccio.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, mi sembra di comprendere che nessuno intenda intervenire in discussione generale. Se siamo tutti d'accordo, lei può fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 15,30 di oggi, tenendo conto della formulazione che ho letto prima.

PRESIDENTE. Comunque la 1^a e la 5^a Commissione devono esprimere il parere sul testo.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Possono farlo dopo le ore 15,30.

PRESIDENTE. Certamente.

FALANGA, *relatore*. Signor Presidente, c'è un problema che avrebbe dovuto essere oggetto di un emendamento del relatore. Ho infatti recepito un'esigenza rappresentata dai Gruppi Lega Nord e Movimento 5 Stelle – oltre che da altri senatori individualmente – circa la necessità di una disposizione che impedisca a un soggetto eletto in un organo di rappresentanza, quali sono i consigli dell'ordine, di essere eletto anche in un organo amministrativo, quale la cassa di previdenza. Attualmente, il consigliere dell'ordine può candidarsi al Consiglio nazionale forense così come alla cassa di previdenza. Dopo che è stato eletto, eventualmente può optare per l'una o per l'altra carica poiché vi è incompatibilità. Ebbene, si osserva che sovente si passa da un organismo all'altro, strumentalizzando, in qualche modo profittando della carica che si detiene, per andare ad occupare l'altra carica. Per tale ragione, si è pensato di prevedere uno spazio

temporale tra una carica e l'altra; lo stesso senatore Caliendo parlava di tre mesi.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). State dicendo che la causa di incandidabilità diventa causa di ineleggibilità? Scusatemi, non si può trasformare l'incompatibilità in ineleggibilità.

FALANGA, *relatore*. No, non viene trasformata.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Noi senatori possiamo essere candidati a sindaco di Napoli?

FALANGA, *relatore*. Io non sono affezionato a questo tema, però devo far presente alla Commissione e in particolare agli avvocati, che nel nostro Paese, generalmente, alla cassa di previdenza vengono eletti quasi sempre coloro che sono in carica nei vari consigli dell'ordine. Lo stesso discorso vale per il Consiglio nazionale forense.

Poiché c'è un'avvocatura giovane che aspira ad avere un ruolo anche nella politica professionale, io volgevo lo sguardo a questa parte di avvocatura, al pari di Gruppi quali il Movimento 5 Stelle e la Lega, e se non erro anche il senatore Cucca. Nel merito, mi affido alla sensibilità dei colleghi e alla maggioranza della Commissione.

Se lo ritenete opportuno, potremmo immaginare un emendamento da concordare tutti insieme.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Presidente, personalmente inviterei il senatore Falanga a desistere rispetto a questa ulteriore iniziativa. Condivido quanto detto dal senatore Caliendo; un emendamento che vada nel senso prospettato dal senatore Falanga sostanzialmente trasformerebbe una causa di incompatibilità in causa di ineleggibilità. La cosa si può tranquillamente fare, ma solo andando a operare similmente in tutte le condizioni, ordinarie o meno, che contengono la stessa previsione. Proporrei pertanto di superare questo problema, lasciando le cose esattamente come sono, accelerando il più possibile i lavori per arrivare all'approvazione del testo in ordine al quale siamo tutti d'accordo.

BUCCARELLA (*M5S*). Signor Presidente, ferma restando la volontà di non intralciare l'*iter* di approvazione del provvedimento, credo che lo spunto di riflessione del senatore Falanga – se i tempi lo concedono – possa essere preso in considerazione. Ritengo pertanto che la questione sia meritevole di una piccola parte del nostro tempo per cercare di risolverla, compatibilmente con il discorso della ineleggibilità o incandidabilità cui si faceva riferimento.

Il senso comunque era quello ricordato giustamente dal senatore Falanga: cercare di scoraggiare in qualche misura quella sorta di carrierismo della politica forense (detto in termini molto brutali), che vede molto spesso cariche istituzionali svolte nell'ambito dei consigli degli ordini svi-

lupparsi poi in un crescendo presso altri organi rappresentativi. Non dico che ciò debba essere vietato *tout court*, però penso che in qualche misura debba essere calmierato; ritengo che questo sia un punto che meriti attenzione da parte nostra, anche oggi stesso.

Aggiungo un'altra indicazione che mi proviene dall'esterno e a cui forse non abbiamo pensato; chiedo ora a voi se non riteniate opportuno fare una riflessione al riguardo. Mi riferisco ai comitati pari opportunità, istituiti anche presso i consigli dell'ordine forense e disciplinati dall'articolo 25 della legge n. 247 del 2012. Questi comitati non hanno una vita autonoma, ma sono eletti dallo stesso consiglio dell'ordine. Ora, non contenendo il testo che stiamo andando a votare alcuna disciplina che riguarda i consigli dell'ordine, mi viene segnalata l'opportunità di verificare se non sia necessario stabilire la decadenza automatica dei comitati pari opportunità nell'ambito dei consigli dell'ordine forense, altrimenti questi formalmente rischierebbero di sopravvivere alla decadenza del consiglio dell'ordine che li ha eletti.

Mi rendo conto che di questo aspetto non abbiamo parlato prima e non so se il relatore vorrà cogliere questa segnalazione di cui mi faccio portatore, sempre che si abbia la voglia e il tempo di affrontarla. In ogni caso, Presidente, nel fissare il termine per la presentazione degli emendamenti valuterei l'opportunità di concedere una finestra temporale sufficientemente ampia per affrontare questi temi.

PRESIDENTE. Adesso decideremo assieme il termine per la presentazione degli emendamenti, senatore Buccarella. Però un tempo di riflessione sul punto che lei sollecita è giustamente necessario.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, il senatore Buccarella ha ragione: i comitati opportunità e una serie di altri organismi sono rimasti in piedi anche dopo la scadenza del relativo consiglio. Questo è avvenuto nel caso del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, del Consiglio superiore della magistratura, eccetera.

Per quanto concerne invece la cassa avvocati e il Consiglio nazionale forense, sono nettamente contrario – come ho già detto – non solo perché trasformiamo una causa di incompatibilità in una causa di ineleggibilità, ma anche perché si tratta di un falso problema. Nella cassa avvocati – come il senatore Falanga, presidente del consiglio dell'ordine, sa meglio di me – i componenti sono eletti quasi a vita, perché restano in carica per vent'anni. A Milano è sempre lo stesso da quando io ero alla procura generale. Quindi stiamo parlando di persone che vengono elette per sempre.

Per quanto riguarda il Consiglio nazionale forense, non devo fare io la difesa di tale organo, che ha acquisito autorevolezza nel sistema istituzionale del nostro Paese proprio grazie al fatto che entravano a farvi parte ex presidenti dell'ordine degli avvocati, avvocati che erano generalmente riconosciuti come bravi, eccetera.

Ora, mi chiedo se sia il caso di stabilire, tra le cause di ineleggibilità, una regola che normalmente non vogliamo per noi parlamentari, perché non abbiamo mai trasformato le cause di incompatibilità (a cominciare dall'elezione a sindaco, a consigliere comunale, ad assessore o a quello che volete) in cause di ineleggibilità. Adesso andiamo a farlo soltanto perché a qualcuno salta in mente di dover incidere sulle caratteristiche che hanno determinato un rispetto e un apprezzamento nei confronti dell'avvocatura, anche per le modalità con cui il Consiglio nazionale forense si presentava nel nostro Paese.

FALANGA, *relatore*. Signor Presidente, quando si parla di autorevolezza devo ricordare – forse il senatore Caliendo non lo sa – che, nella storia dell'avvocatura del nostro Paese, mai un organo di rappresentanza professionale è stato remunerato. A proposito di autorevolezza del Consiglio nazionale forense, la prima delibera nella storia dell'avvocatura ha previsto un compenso di circa 80.000 euro l'anno per il presidente del Consiglio nazionale forense, trasformando la passione per la rappresentanza dell'avvocatura in una professionalizzazione della carica istituzionale di rappresentanza. Se questo significa elevare l'autorevolezza dell'organismo di rappresentanza massima nel Consiglio nazionale forense, condivido quello che ha detto il senatore Caliendo. Ma, poiché non ritengo che una delibera di tal genere dia autorevolezza a chi detiene tali cariche, per la verità ho qualche dubbio che si possa ancora parlare di autorevolezza.

Autorevoli erano coloro che esercitavano queste funzioni sulla base del voto dei colleghi, ma le esercitavano con l'obiettivo e la finalità di rappresentare autorevolmente la classe. Oggi molti potrebbero trovare interessante andare a rappresentare la classe proprio perché il compenso non è da poco. Si tratta di un compenso superiore a quello di un sindaco, essendo pari quasi a 80.000 euro l'anno. Ma in ogni caso è il principio che conta.

Si ricordi, senatore Caliendo, che molto spesso il Consiglio nazionale forense è composto da ex presidenti dell'ordine. Io non intendevo trasformare una causa di incompatibilità in una causa di incandidabilità, senatore Buccarella, perché ritenevo semplicemente utile fare in modo che, tra una carica e l'altra, passasse un periodo minimo di tempo. Ricordo al senatore Caliendo che egli stesso convenne su un periodo breve: il senatore Caliendo parlava di tre mesi, il senatore Cucca di sei mesi, la Lega Nord di due anni, il senatore Buccarella di un anno. Mi pareva che si dovesse soltanto trovare un'intesa per interrompere quella continuità e per evitare che ci fosse un passaggio diretto. Lo facevo nell'interesse dei giovani avvocati e nell'interesse dell'autorevolezza della rappresentanza professionale, per evitare che ci fosse quella che dal precedente presidente Buccico è stata definita sulla stampa la professionalizzazione della rappresentanza politica della classe.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Noi stiamo dando una mano per arrivare all'approvazione di una buona legge, ma lei insiste con questioni personali.

FALANGA, *relatore*. Questioni personali?

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Cerchi di fare un discorso tecnico; sta trasformando ogni cosa a tarallucci e vino. È una legge che abbiamo...

FALANGA, *relatore*. Presidente, la prego di intervenire perché un intervento del relatore che ha dei contenuti tecnici, politici, nonché di buon senso non può essere definito da un altro senatore un intervento «a tarallucci e vino». Io non sto nella cantina di Parzunariello, nelle osterie di Saviano.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, noi siamo abili a litigare anche quando non ci sono i presupposti di un conflitto. Qui, francamente non si capisce... (*Commenti del senatore Caliendo*).

L'intervento del senatore Falanga – questo mi sento di dirlo a titolo personale – riguardava questioni tecniche della norma e non certo l'espressione di opinioni personali. Ma non credo fosse sua intenzione dire che il senatore Falanga stava esprimendo delle opinioni.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Presidente, il collega tende ad attribuire ad altri posizioni personali. Ha messo in mezzo una questione che non c'entra.

PRESIDENTE. Colleghi, possiamo mettere un punto rispetto a una questione che non ha consistenza e – se siamo d'accordo – chiudere una discussione che sta cominciando a non avere senso?

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, senza voler fare interventi a tarallucci e vino, credo personalmente che emendamenti che prevedano cause di ineleggibilità o di incandidabilità al Consiglio nazionale forense o alla cassa avvocati non possano essere ammessi a un disegno di legge di questo genere che riguarda esclusivamente l'elezione del consiglio dell'ordine degli avvocati. In ogni caso, per tagliare la testa al toro, possiamo revocare la sede deliberante fino a quando il provvedimento non viene deciso. Se dovessero essere presentati emendamenti in merito alle questioni testé sollevate, il Gruppo Forza Italia, attraverso il suo Capogruppo, ritirerà il consenso alla deliberante.

Noi eravamo d'accordo su un testo che ci vedeva tutti consenzienti e per questo abbiamo dato parere favorevole alla deliberante. Tuttavia, se dovessero essere presentati emendamenti che non ci convincono, evidentemente ritireremo questa nostra disponibilità.

CUCCA (*PD*). Signor Presidente, mi limito a rivolgere un appello ai colleghi: badate, i consigli dell'ordine di mezza Italia stanno attendendo

l'approvazione di questo provvedimento. Già esiste il caos in molti consigli perché – come sapete – è intervenuta la Cassazione; alcuni consigli sono stati oggetto di commissariamento e si trovano in una difficoltà estrema. Bisogna pertanto intervenire nell'immediatezza con questo provvedimento che – ricordo – dovrà essere approvato anche dalla Camera dei deputati. A tal proposito, spero che ci faremo tutti parte diligente perché anche lì venga approvato in sede deliberante e senza apportare ulteriori modifiche.

L'armonizzazione fra tutti i consigli dell'ordine sarà difficilissima ma è necessaria, quindi la preghiera che faccio ai colleghi è che si arrivi all'approvazione di questo provvedimento che abbiamo discusso, sviscerato, cercando di contemperare le opposte esigenze. Mi appello ai colleghi: evitiamo di presentare emendamenti proprio in considerazione della lunghissima discussione che si è svolta e del fatto che abbiamo trovato la quadra su tutti i temi, in maniera tale da evitare di dover andare in Assemblea, anche perché a quel punto avremo la consapevolezza che di questa vicenda se ne parlerà a «ottobre».

FALANGA, *relatore*. Signor Presidente, quello del relatore è un ruolo delicato che in qualche modo deve rispondere alle indicazioni che provengono dalla maggioranza.

Io non faccio parte della maggioranza, ma in questo momento sono il relatore di questo provvedimento e ritengo corretto da parte mia, ancorché sieda nei banchi dell'opposizione, esprimere il pensiero della maggioranza in quanto relatore, a prescindere dalla mia opinione personale. È una questione di correttezza istituzionale, per cui mi sentirò con il senatore Lumia e con il senatore Cucca – anche se mi pare di avere già raccolto l'opinione di quest'ultimo – e come relatore mi adeguerò correttamente alle indicazioni che mi giungono dalla maggioranza.

Però, sul piano personale, vorrei esprimere la mia opinione che è frutto di un'esperienza storica della politica professionale degli avvocati e di riferimenti che mi giungono da varie associazioni di giovani avvocati, ma rimane una mia personale opinione che non andrà a incidere in ordine al mio corretto ruolo. Questo per dire che il Presidente può designare come relatore qualsiasi componente purché lo stesso assuma la funzione rispettando le determinazioni della maggioranza.

PRESIDENTE. Mi pare un discorso oggettivamente ineccepibile.

Il Presidente si permette soltanto di aggiungere questa considerazione: una volta assegnata la sede deliberante, sarebbe veramente paradossale – e anche triste, se mi consentite – revocarla, in quanto dimostrerebbe semplicemente la nostra incapacità di trovare un accordo su questioni talmente marginali che non meritano un conflitto di dimensioni tali da scongiurare una deliberante. Oltretutto, la condizione dei consigli dell'ordine è talmente grave – come sottolineava il senatore Cucca – che sarebbe anche una dimostrazione di scarso interesse e sensibilità nei confronti di problemi che sono davvero notevoli.

Con questo augurio, se siamo tutti d'accordo, mi permetto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 10 di domani mattina. Il senatore Buccarella giustamente sottolineava la necessità di un termine congruo per la riflessione di chi ritiene di dover riflettere. Siccome non possiamo escludere la possibilità che taluno debba o voglia riflettere, le ore 10 di domattina mi pare un termine sufficiente a dare anche pubblicità ai nostri lavori. D'altra parte, trattandosi di una sede deliberante, la riduzione eccessiva dei tempi di valutazione e di giudizio potrebbe essere anche mal interpretata.

CUCCA (PD). Signor Presidente, non voglio forzare la mano in nessun modo. Tuttavia, pur condividendo l'osservazione che è stata fatta sulle pari opportunità, osservo che comunque non sarebbe questa la sede, perché ci sarà un regolamento sulle pari opportunità interno ai consigli del ordini, a partire dal Consiglio nazionale forense; ma questo non è certamente inseribile nel testo della legge.

Il senatore Falanga ha osservato che si può fissare il termine per gli emendamenti senza forzare la mano, ma gli emendamenti sono già stati presentati. Il testo che sta emergendo, pur nel rispetto delle posizioni di ciascuno, è quello che abbiamo concordemente approvato e che ci è stato distribuito oggi. Non vorrei che ora si perdesse ulteriore tempo con la presentazione di emendamenti (e con la conseguente acquisizione dei pareri) relativi a temi che non possono trovare ingresso in questo testo, che – a mio parere – è ormai definito. Pur condividendo alcuni temi che sono stati proposti dai colleghi, ribadisco tuttavia che non è questa la sede per affrontarli.

PRESIDENTE. Senatore Cucca, anche a prescindere dai pareri sugli emendamenti, dobbiamo comunque acquisire il parere sul testo del disegno di legge.

Vi è una perplessità manifestata da un senatore, il quale chiede di avere comunque un po' di tempo per riflettere. Io non mi sento di dire che non va bene quello che è stato proposto da un senatore e di ridurre i tempi. Questo è il senso della decisione di fissare alle ore 10 di domani il termine per la presentazione degli emendamenti, nel rispetto delle opinioni di tutti, quando le opinioni prevalenti sarebbero preclusive dell'opinione della minoranza. Se ci fosse stato un accordo integrale, allora avremmo assunto una decisione diversa; però, se l'accordo manca e se c'è qualcuno che ci vuole pensare, è legittimo che questa persona abbia la possibilità di farlo.

Pertanto, il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 10 di domani.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,20.

ALLEGATO

**TESTO ACCOLTO DALLA COMMISSIONE IN SEDE
REFERENTE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2473**

NT2

LA COMMISSIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge reca la disciplina dell'elettorato attivo e passivo e delle modalità per l'elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) «ordine»: l'ordine circondariale forense costituito presso ciascun tribunale ai sensi dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) «consiglio»: l'organo dell'ordine previsto dall'articolo 26, comma 1, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la cui composizione ed elezione sono disciplinate, rispettivamente, dall'articolo 28 della citata legge n. 247 del 2012 e dalla presente legge;

c) «presidente»: il presidente del consiglio di cui alla lettera *b)*.

CAPO II

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO E SISTEMA ELETTORALE

Art. 3.

(Elettorato attivo e passivo)

1. I componenti del consiglio sono eletti dagli avvocati iscritti all'ordine ai sensi dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, con voto segreto, in base alle disposizioni della presente legge.

2. Hanno diritto al voto gli avvocati che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.

3. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento. Fermo restando quanto previsto al comma 4, i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

4. Dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3.

Art. 4.

(Numero massimo di voti esprimibili e tutela del genere meno rappresentato)

1. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 47, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge.

2. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, la presente legge tutela il genere meno rappresentato disciplinando al Capo III le modalità di espressione del voto.

CAPO III

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

Art. 5.

(Tempo delle elezioni e determinazione dei seggi)

1. Il presidente, previa delibera del consiglio, quando convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio:

a) determina il numero complessivo di componenti del consiglio ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) fissa, con provvedimento da adottare di regola entro il 10 dicembre dell'anno precedente le elezioni, le date di svolgimento delle elezioni stesse, da tenersi per non meno di due giorni e non più di sei giorni consecutivi, tra il lunedì ed il sabato, per non meno di quattro ore consecutive nell'arco di ciascuna giornata.

2. Effettuate le determinazioni di cui al comma 1, il presidente ne cura la pubblicazione nel sito *Internet* istituzionale del proprio ordine e ne dà comunicazione al Consiglio nazionale forense. La pubblicazione nel sito *Internet* istituzionale ha valore di pubblicità notizia.

Art. 6.

(Convocazione elettorale)

1. Il presidente, previa delibera del consiglio, fissa la data per l'inizio delle operazioni di voto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni stesse.

2. L'avviso della convocazione delle elezioni contiene l'invito a presentare, almeno quattordici giorni prima della data fissata per le elezioni, le candidature degli avvocati secondo quanto previsto dalla presente legge.

3. L'avviso di convocazione indica altresì il luogo, i giorni e l'orario di apertura del seggio elettorale e il numero dei consiglieri da eleggere.

4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli aventi diritto di voto mediante messaggio di posta elettronica certificata, nonché qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta spedizione. È affisso in modo visibile dal giorno di convocazione sino a quello precedente le votazioni sia negli uffici dell'ordine sia in luogo del tribunale accessibile al pubblico, compresi gli spazi riservati al consiglio.

5. Della convocazione delle elezioni è dato avviso mediante il sito *Internet* istituzionale dell'ordine.

6. In aggiunta alle modalità di comunicazione dell'avviso di convocazione di cui ai commi 4 e 5, può essere altresì consentita la pubblicazione di estratto dell'avviso stesso in almeno un giornale quotidiano locale

ove ha sede l'ordine, per due giorni lavorativi di settimane diverse, ferma restando l'affissione in luogo del tribunale accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l'ordine.

Art. 7.

(Propaganda elettorale)

1. La propaganda elettorale è svolta nel rispetto delle norme deontologiche. È comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto. È ammessa la propaganda svolta anche attraverso l'aggregazione di più candidati, eventualmente distinguendo l'aggregazione con un simbolo o un motto, fermo restando il rispetto delle formalità di presentazione delle candidature di cui all'articolo 8.

2. La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti e non è svolta in modo da ledere il prestigio della categoria o di altri candidati.

Art. 8.

(Candidature)

1. Gli avvocati possono presentare esclusivamente candidature individuali.

2. Le candidature devono essere presentate, a pena di irricevibilità, entro le ore dodici del quattordicesimo giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto, mediante deposito presso il consiglio dell'ordine di dichiarazione sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 9.

(Commissione elettorale)

1. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il presidente costituisce la commissione elettorale, della quale fanno parte, oltre al presidente stesso e al consigliere segretario, sei o più iscritti con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni e che non sono candidati. Vengono altresì nominati almeno tre membri supplenti. Il presidente e il consigliere segretario non possono far parte della commissione elettorale nel caso in cui risultano candidati.

2. Quando il consiglio dell'ordine delibera di dar corso alle operazioni di voto elettronico, provvede a designare il responsabile informatico che interviene e presenza alle operazioni di voto.

3. La designazione dei componenti della commissione elettorale deve essere effettuata, mediante sorteggio tra gli iscritti che abbiano manifestato la propria disponibilità, dal consiglio nella prima riunione utile dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ricorrendo a membri non componenti del consiglio in misura non inferiore alla metà. Nel caso di cui al comma 1, secondo periodo, il consiglio provvede alla designazione del presidente e del segretario della commissione. In assenza di manifestazione di disponibilità da parte degli iscritti entro il termine di cui al primo periodo, la designazione dei componenti della commissione elettorale viene effettuata dal consiglio senza ricorrere al sorteggio, ma nel rispetto di tutte le altre formalità prescritte.

4. Nella commissione elettorale, salvo il caso del comma 3, secondo periodo, le funzioni di presidente sono svolte dal presidente del consiglio e quelle di segretario dal consigliere segretario. Il presidente ed il segretario della commissione possono delegare le loro funzioni a componenti della commissione stessa.

5. La commissione elettorale procede alla verifica delle candidature nonché del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 8 della presente legge e sovrintende a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione degli eletti. È coadiuvata, per la sola fase dello spoglio delle schede elettorali, da un numero di scrutatori non inferiore a quattro, scelti al di fuori dei componenti del consiglio tra coloro che non si sono candidati e nominati a norma dell'articolo 12, comma 4, lettera d).

6. Dalla fase dello spoglio delle schede la commissione elettorale può operare anche costituendo al proprio interno sottocommissioni composte da almeno quattro membri ivi comprendendosi anche gli scrutatori.

7. terminate le operazioni di verifica delle candidature, il presidente della commissione o altro componente da lui delegato numera le candidature secondo l'ordine di presentazione.

Art. 10.

(Schede elettorali ed espressione del voto)

1. Le schede elettorali sono predisposte a cura del consiglio in modo tale da garantire la segretezza del voto.

2. Ogni scheda elettorale, che contiene un numero di righe pari al numero massimo di voti esprimibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, è preventivamente firmata in originale dal presidente della commissione e dal segretario.

3. Le schede elettorali sono custodite dal presidente della commissione elettorale e dal segretario o da altri componenti della commissione delegati, i quali, al momento della votazione, provvedono personalmente a consegnare agli aventi diritto le schede per la compilazione.

4. Il voto è espresso attraverso l'indicazione del nome e del cognome degli avvocati candidati individualmente.

5. L'elettore può esprimere il numero massimo di voti determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, se gli avvocati votati appartengono ai due generi e a quello meno rappresentato è attribuito almeno un terzo del numero massimo di voti esprimibili ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge. In ogni caso, l'elettore non può esprimere per avvocati di un solo genere un numero di voti superiore ai due terzi del numero massimo determinato ai sensi del citato articolo 4, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 11.

(Seggio elettorale)

1. Le operazioni di voto si svolgono all'interno del seggio elettorale nei locali del tribunale presso cui è costituito il consiglio ovvero nel luogo indicato dal consiglio.

2. Nel seggio elettorale devono essere allestite le cabine elettorali o, comunque, strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto.

3. All'interno del seggio elettorale deve essere depositato ed esposto, in più copie conformi tra loro, a disposizione di tutti gli elettori, l'elenco degli avvocati che abbiano presentato la propria candidatura secondo l'ordine di presentazione.

4. Non sono ammessi all'interno del seggio altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura o materiale di propaganda elettorale, fatti salvi quelli in possesso degli elettori per uso personale.

5. La permanenza nel seggio elettorale è consentita ai soli componenti della commissione elettorale che devono sovrintendere alle operazioni di voto mentre l'accesso al seggio elettorale è consentito agli elettori per il tempo strettamente necessario all'espressione del voto.

Art. 12.

(Operazioni di voto)

1. Le operazioni elettorali si svolgono presso il seggio nelle giornate individuate dal consiglio.

2. Le operazioni di voto si aprono con la costituzione del seggio elettorale formato ai sensi dell'articolo 11, nell'ora, nel giorno e nel luogo indicati nell'avviso di convocazione. Il presidente ed il segretario della commissione elettorale assumono rispettivamente le funzioni di presidente del seggio e di segretario del seggio.

3. Le operazioni di voto durano non meno di quattro ore consecutive e non più di otto ore nelle giornate fissate e si concludono tassativamente

all'ultima ora fissata dell'ultimo giorno stabilito. Immediatamente dopo si procede allo scrutinio delle schede.

4. Il presidente del seggio, nell'ora indicata nell'avviso di convocazione:

a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali e di voto, predispone un'urna debitamente sigillata, nonché una o più cabine elettorali;

b) dichiara pubblicamente aperta la tornata elettorale e dà inizio alle operazioni di voto;

c) verifica e decide in merito ad eventuali contestazioni;

d) nomina tra i presenti, non componenti il consiglio dell'ordine e non candidati, scrutatori in numero non inferiore a quattro.

5. Per la validità delle operazioni elettorali è necessaria la presenza di almeno tre componenti del seggio.

6. Il segretario del seggio redige, sotto la direzione del presidente, il verbale delle operazioni elettorali, annotandovi le operazioni di apertura del voto, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.

7. Nel verbale devono essere individuati ed elencati tutti i votanti.

8. Al termine della prima giornata elettorale il presidente del seggio provvede alla chiusura delle urne ed alla conservazione delle schede non votate. Le urne sono sigillate e sul sigillo sono apposte le firme del presidente, del segretario e degli altri componenti del seggio elettorale. Le schede non votate, le urne ed il restante materiale sono conservati a cura del presidente del seggio.

9. Alla riapertura del seggio elettorale il presidente, alla presenza di almeno tre componenti del seggio, verifica l'integrità del materiale elettorale. Di tali operazioni è data menzione nel verbale. Quando accerta il danneggiamento del materiale elettorale, il presidente denuncia l'accaduto all'autorità giudiziaria ed al Consiglio nazionale forense.

10. Scaduto l'orario dell'ultima giornata elettorale, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione, ammettendo al voto solo coloro che sono presenti all'interno del seggio elettorale o, nel caso di incapienza della sala, identificando gli elettori presenti.

Art. 13.

(Votazione con sistema elettronico)

1. Con delibera del consiglio può essere disposto che le votazioni avvengano attraverso espressione di un voto telematico.

2. Il sistema informatico per la registrazione dei voti deve avere almeno le seguenti caratteristiche:

a) prevedere un archivio digitale contenente l'elenco di tutti gli iscritti aventi diritto di voto e l'elenco dei candidati;

b) assicurare una procedura che preveda l'utilizzo di almeno tre *password* diverse che devono essere combinate tra loro per l'abilitazione del sistema di voto e di tutte le cabine elettroniche installate. Due *password* sono consegnate al presidente ed al segretario della commissione elettorale, mentre la terza è rilasciata al referente informatico designato, contestualmente all'inizio delle operazioni, dalla società informatica che gestisce il sistema di voto telematico;

c) prevedere che il sistema possa essere attivato solamente in presenza di tutte le persone in possesso della *password*;

d) prevedere che il riconoscimento e l'abilitazione dell'elettore al voto avvenga tramite apposite funzioni che consentono di verificare: l'identità del votante, utilizzando la funzione di ricerca tramite lettore di *badge* o con l'inserimento del codice fiscale; la registrazione dell'avente diritto al voto; che il votante non abbia già votato; l'avvenuto voto da parte dell'iscritto;

e) prevedere che al termine della fase di voto, dopo la conferma, emetta una «scheda di voto» che dal votante è inserita, previa personale verifica sulla conformità alla scelta effettuata, nell'apposita urna;

f) prevedere il «blocco» della postazione al termine del voto di ogni iscritto, in attesa dell'attivazione dell'elettore successivo;

g) prevedere che, nel caso in cui le fasi di voto avvengano in momenti o giorni diversi, consenta la procedura di «sospensione», disabilitando tutte le sue funzioni per impedire qualsiasi accesso al sistema ed ai dati che contiene, e la «riattivazione» delle procedure di voto recuperando le informazioni salvate nel momento della sospensione e riabilitando le funzioni della votazione. Entrambe le procedure di sospensione e riattivazione sono effettuate utilizzando le *password* di cui alla lettera b);

h) prevedere che in nessun momento sia possibile avere risultati parziali o accedere ai risultati fino al momento in cui non viene effettuata la chiusura definitiva delle votazioni;

i) prevedere che, al termine delle fasi di voto, sempre mediante l'utilizzo delle *password* di cui alla lettera b), sia consentito di eseguire la chiusura definitiva del sistema impedendo qualsiasi ulteriore accesso e che solo dopo la chiusura definitiva del sistema siano forniti i risultati.

3. Le urne, nelle quali sono poste le ricevute di voto dagli elettori, sono sigillate dalla commissione elettorale e conservate per un anno presso il consiglio. L'apertura delle urne e l'esame delle relative ricevute avviene solo in caso di contestazioni o necessità di ulteriori controlli.

4. L'accesso alle postazioni elettorali, che garantiscono la riservatezza del voto, avviene previa identificazione del votante e del suo diritto al voto da personale del consiglio e sotto il controllo della commissione elettorale. La stessa commissione controlla poi che ogni votante deponga nell'urna la ricevuta del suo voto.

Art. 14.

(Scrutinio delle schede)

1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri:

a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano più candidati con il medesimo cognome, il voto è nullo e non è conteggiato;

b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato è attribuito il voto se l'indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato;

c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sarà attribuito come valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla lettera a).

2. Sono nulle le schede che:

a) non hanno le caratteristiche di cui all'articolo 10;

b) sono compilate, anche in parte, con l'uso della dattilografia;

c) contengono segni diversi dall'espressione di voto;

d) consentono comunque di riconoscere l'elettore.

3. È nullo, limitatamente ai voti eccedenti, il voto espresso in violazione del limite determinato a norma dell'articolo 4, comma 1, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.

4. È nullo il voto in favore di un avvocato espresso in difformità dall'articolo 10, comma 5, se i voti complessivamente espressi in favore di un genere superano il limite di due terzi indicato nella tabella A allegata alla presente legge limitatamente ai voti espressi in eccedenza per il genere più rappresentato, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.

Art. 15.

(Proclamazione degli eletti)

1. Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dagli altri componenti del seggio, alle operazioni di scrutinio delle schede. Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto apposito verbale.

2. Tutti gli aventi diritto al voto possono presenziare alle operazioni di scrutinio.

3. Le schede utilizzate sono conservate in plichi sigillati e siglati dal presidente, dal segretario e dagli altri componenti del seggio. Il materiale deve essere conservato presso gli uffici di segreteria dell'ordine a dispo-

sizione del Consiglio nazionale forense e delle autorità competenti fino alla elezione del successivo consiglio.

4. Effettuato lo scrutinio, la commissione elettorale predispone, in base ai voti riportati da ciascuno, una graduatoria con l'indicazione di tutti gli avvocati che hanno riportato voti.

5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire.

6. In caso di parità di voti risulta eletto l'avvocato più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

7. Terminato lo scrutinio, il presidente del seggio ne dichiara il risultato e nella stessa giornata procede alla proclamazione degli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale forense, al competente presidente di tribunale e a tutti gli altri ordini e curandone la pubblicazione nel sito *Internet* istituzionale del proprio ordine.

Art. 16.

(Sostituzione degli eletti)

1. In caso di morte, rinuncia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improponibilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

(Regime transitorio)

1. I consigli dell'ordine che non hanno proceduto al rinnovo secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, procedono a deliberare le elezioni entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I consigli dell'ordine eletti secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, le cui elezioni sono state annullate in via definitiva, procedono a

deliberare le elezioni entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, se successiva alla predetta data di entrata in vigore.

3. In sede di prima applicazione, la durata dei consigli dell'ordine, ivi compresi quelli eletti ai sensi dei commi 1 e 2, è stabilita comunque alla scadenza del 31 dicembre 2018, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge. Alle elezioni successive si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

4. Restano comunque salvi gli atti compiuti dai consigli rimasti in carica e non rinnovati per il mancato svolgimento delle operazioni elettorali dell'anno 2015, nonché dai consigli eletti secondo le modalità previste dal citato regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, inclusi quelli insediati anche in presenza di impugnativa elettorale, fermi gli effetti del giudicato.

Art. 18.

(Abrogazioni)

1. I commi da 2 a 6 dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono abrogati.

Art. 19.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 20.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA A

Numero componenti del Consiglio	Numero massimo di preferenze esprimibili	Numero massimo di preferenze esprimibili per singolo genere	Numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel caso siano state espresse tutte le preferenze esprimibili
5	3	2	1
7	4	2	2
9	6	4	2
11	7	4	3
15	10	6	4
21	14	9	5
25	16	10	6

